



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 52

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI MONZUNO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CON MODIFICA DEGLI ARTT. 6 E 7.

Addì **VENTICINQUE SETTEMBRE DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **20:30**, nella sala del Coi

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) NUCCI MARGHERITA	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	P
6) VANDELLI PAOLO	A	13) CARBONI GERMANO	P
7) CLORITI ERMANNO	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Cloriti Ermanno, Roccheforti Elena, Vignoli Pamela.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI MONZUNO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CON MODIFICA DEGLI ARTT. 6 E 7.

Relaziona il sindaco. Da alcuni anni l'ufficio del Segretario comunale è in condivisione con i Comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. La convenzione è in scadenza alla fine di settembre. Con l'atto che si sottopone all'approvazione del consiglio comunale si rinnova la convenzione modificando la quota oraria a disposizione dei diversi comuni: la quota di Castiglione dei Pepoli viene implementata da 1/3 a 2/5. Tale decisione è stata assunta anche in relazione alle attività di supporto alla fase di riordino territoriale in capo al Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- i Comuni di Monzuno e S. Benedetto Val di Sambro, in attuazione della L.R. n. 10 del 30 giugno 2008, recante "Misure per il riordino territoriale...", con particolare riferimento alla disciplina di riordino delle Comunità Montane, sono stati inclusi nella nuova Comunità Montana dell'Appennino Bolognese;
- la gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni tra comuni dell'ambito territoriale che devono stabilire le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata, la durata e le modalità di recesso, le modalità organizzative di gestione a norma dell'art. 30, comma 4 del Tuel 267/2000, i rapporti finanziari tra gli Enti e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98 - comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 - comma 2, che dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 29.07.1999 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10, D.P.R. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

DATO ATTO che tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, con delibera consiliare del Comune di Monzuno n. 24 del 26 giugno 2012, con delibera consiliare del Comune di S. Benedetto Val di Sambro n. 21 del 07 maggio 2012 e con delibera consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli n. 23 aprile 2012, è stata approvata la costituzione, mediante convenzione, dell'ufficio unico di Segretario Comunale ed è stato contestualmente approvato lo schema della convenzione scadente il 30 settembre 2014;

DATO ATTO che la convenzione, come forma organizzativa, può dare risultati soddisfacenti consentendo di avvalersi del medesimo dirigente ai fini dell'analisi di fattispecie di comune interesse e dell'assistenza alla produzione di atti similari all'interno del medesimo ambito territoriale e che pertanto, i Comuni di Monzuno,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 25/09/2014

San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli sono intenzionati a proseguire l'esperienza associativa sino ad ora attivata;

CONDIDERATO che le proposta di modifica di cui agli art. 6 e 7 sono state determinate dalle esigenze diverse di ciascun Ente;

RITENUTO pertanto, prorogare la Convenzione in essere fino al 30 settembre 2019, apportando una modificazione agli art. 6 e 7 relativamente ai tempi di presenza del Segretario Comunale nei tre Enti e al conseguente riparto delle spese che risultano così modificati:

- periodo di presenza presso il Comune di S. Benedetto Val di Sambro: una giornata lavorativa di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di un quinto,
- periodo di presenza presso il Comune di Monzuno: due giornate lavorative di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di due quinti,
- periodo di presenza presso il Comune di Castiglione dei Pepoli: due giornate lavorative di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di due quinti,

RITENUTO opportuno approvare il nuovo schema costituito opportunamente modificato e costituito da n. 8 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RIBADITO che lo schema de quo si ritiene meritevole di accoglimento in quanto conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente;

RILEVATO, infine, che la Convenzione risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell'attività, anche a requisiti di fattibilità, in quanto le concrete modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati, assicurano al Segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

DATO ATTO che la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza della convenzione è: "*segreteria generale - classe II*" in quanto la popolazione complessivamente residente al 31.12.2013 nei due Comuni convenzionati è di n. 16.575 abitanti (Monzuno n. 6.367 - San Benedetto Val di Sambro n. 4.382 - Castiglione dei Pepoli n. 5.826);

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI PROROGARE, sino alla data del 30 settembre 2019, la convenzione dell'ufficio unico di Segretario Comunale tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, precedentemente approvata con delibera consiliare del Comune di Monzuno n. 24 del 26 giugno 2012, con delibera consiliare del Comune di S. Benedetto Val di Sambro n. 21 del 07 maggio 2012 e con delibera consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli n. 23 aprile 2012, apportando una modificazione agli art. 6 e 7 relativamente ai tempi di presenza del Segretario Comunale nei tre Enti e al conseguente riparto delle spese che risultano così modificati:

- periodo di presenza presso il Comune di S. Benedetto Val di Sambro: una giornata lavorativa di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di un quinto,
- periodo di presenza presso il Comune di Monzuno: due giornate lavorative di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di due quinti,
- periodo di presenza presso il Comune di Castiglione dei Pepoli: due giornate lavorative di 7.12 ore settimanali con partecipazione alla spesa nella proporzione di due quinti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 25/09/2014

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “1”) sino al 30 settembre 2019;

3. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione della predetta Convenzione di segreteria, viene mantenuta la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza della Convenzione (*segreteria generale - classe II*) in quanto la popolazione complessivamente residente al 31.12.2013 nei tre Comuni convenzionati è di n. 16.575 abitanti;

4. DI DARE ATTO che il Comune di Monzuno continua ad essere Comune Capo Convenzione e provvederà a trasmettere copia del presente atto e delle deliberazioni inerenti dei Comuni convenzionati alla Prefettura di Bologna – Ufficio territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna;

5. DI DICHIARARE il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** con voti unanimi a mente dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI:
MONZUNO - SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PER L'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di settembre nella Residenza Municipale di Monzuno,

TRA

- Il **Comune di Monzuno** (BO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. Marco Mastacchi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il **Comune di S. Benedetto Val di Sambro**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig. Alessandro Santoni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il **Comune di Castiglione dei Pepoli**, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Sig.r Maurizio Fabbri, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali , con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni di segreteria disciplinate dall'art. 10 , D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;
- che con delibera consiliare del Comune di Monzuno n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile, delibera consiliare del Comune di S. Benedetto Val di Sambro n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile e delibera consiliare del Comune di Castiglione dei Pepoli n. xx del gg/mm/aaaa immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema della convenzione per l'ufficio di segretario comunale ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n.267, a decorrere dal 01/10/2014 e fino al 30.09.2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La Convenzione tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, assolve allo scopo di provvedere all'ufficio del Segretario Comunale avvalendosi del medesimo funzionario ottenendo oltre che una razionalizzazione della relativa spesa a beneficio di tutti e tre gli enti anche un miglioramento significativo in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa conseguibile, fra l'altro, anche mediante l'analisi di fattispecie di comune interesse all'interno del medesimo ambito territoriale e la assistenza per la produzione di atti similari.

Art. 2

Comune capo convenzione - Sede di servizio - Classe di appartenenza

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Monzuno.
La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune Capo Convenzione.

La classe di appartenenza della segreteria convenzionata risulta essere, allo stato attuale, la seguente: segreteria generale classe II.

Art. 3

Durata della convenzione

La convenzione decorrerà dal **01/10/2014** e avrà scadenza il 30.09.2019.

Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

La Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi.

All'uopo il Comune che intende recedere dalla convenzione dovrà dare preavviso di almeno quindici giorni agli altri comuni da comunicarsi a mezzo lettera A.R. o a mezzo P.E.C.

Dalla data di esecutività della deliberazione di recesso la convenzione cessa di produrre i suoi effetti.

In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione relativa. La convenzione cessa di produrre i suoi effetti successivamente alla presa d'atto da parte della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della Convenzione, il Segretario Comunale titolare della stessa ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune di Monzuno.

Art. 4

Coordinamento e modalità di consultazione.

Il Comune di Monzuno individuato Comune Capo Convenzione, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola. Il Comune di Monzuno ne tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci dei tre Comuni si consulteranno periodicamente in merito alla gestione del servizio in parola.

Art. 5 **Attribuzioni del Sindaco Capo Convenzione**

Il Sindaco del Comune di Monzuno provvederà, sentito il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro e il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli, ai seguenti provvedimenti:

- nomina del segretario comunale;
- revoca del segretario comunale previa deliberazione della Giunta del Comune Capo convenzione;
- concessione congedi ordinari, assenze retribuite, assenze per malattie, congedi dei genitori, aspettative, ed ogni altro provvedimento che attenga al rapporto di lavoro del segretario e che non sia di competenza dell'Agenzia nazionale o della sezione regionale;
- autorizzazione del segretario comunale allo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL vigente;
- spese di viaggio di cui all'art. 45, comma 2 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali sottoscritto il 16/05/2001, in base alla nota periodica presentata dal Segretario Comunale e nelle modalità stabilite dalla nota prot. n. 54055 del 21/04/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e recepito nel decreto prot. n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell'Unità di Missione, istituita con decreto del Ministro dell'Interno il 31 luglio 2010, Prefetto Dr. Umberto Cimmino.

Art. 6 **Organizzazione del servizio**

Il segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La presenza in servizio sarà ripartita in cinque giorni settimanali (sabato libero) in base alle esigenze degli Enti con le seguenti modalità: due giornate di 7.12 ore presso il Comune di Monzuno, una giornata di 7.12 ore presso il Comune di San Benedetto Val di Sambro e due giornate di 7.12 ore presso il Comune di Castiglione dei Pepoli e verrà rilevata mediante idonea strumentazione in uso presso ciascun Ente.

In ogni caso, l'articolazione del proprio tempo di lavoro tra gli enti convenzionati è liberamente organizzata dal segretario comunale, secondo gli impegni e le responsabilità che lo coinvolgono negli enti stessi (giunte, consigli comunali, commissioni di gara, delegazioni trattanti, selezioni etc.). In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, eventualmente, concordando le sue incombenze direttamente con i Sindaci degli Enti.

Art. 7 **Modalità di riparto delle spese**

Tutte le spese relative alla convenzione in oggetto vengono ripartite tra i tre enti nella seguente proporzione:

- **Comune di Monzuno: due quinti**
- **Comune di S. Benedetto Val di Sambro: un quinto**
- **Comune di Castiglione dei Pepoli: due quinti**

Il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario, compresa la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL vigente (fissata in un importo non superiore al 10% del monte salari), i diritti di segreteria, nonché le spese per missioni, sarà effettuato direttamente dal Comune di Monzuno, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio del Comune Capo servizio, sarà prevista la somma presunta che verrà riscossa quale rimborso nella spesa dal Comune di San Benedetto Val di Sambro e dal Comune di Castiglione dei Pepoli.

La retribuzione di risultato di cui ai commi precedenti, viene quantificata in base alla valutazione del Segretario Comunale secondo quanto stabilito nei Regolamenti vigenti in ciascuno dei Comuni.

Le spese relative ai corsi di aggiornamento vengono ripartite tra i tre Enti in base alla proporzione sopra stabilita.

Resteranno a carico di ciascuno dei Comuni convenzionati, i seguenti oneri, che saranno comunicati al Comune Capo Convenzione per la liquidazione al Segretario Comunale:

- diritti di segreteria;
- spese per missioni;
- buono pasto per servizio pomeridiano.

La quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 verrà versata direttamente da ciascuno degli Enti convenzionati in base alla ripartizione di cui al presente articolo e se ancora dovuta in base alle disposizioni normative in itinere.

In attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenda dei Segretari Comunali e Provinciali n. 175/2004, realizzando la sede di segreteria convenzionata un unico soggetto giuridico, nel caso di assenza, impedimento o mancanza del Segretario titolare, si provvede alla sostituzione nei tre comuni convenzionati o con il vice segretario comunale se nominato ovvero con altro segretario. Le spese relative alla sostituzione sono sostenute da ciascuno degli enti convenzionati in base alla ripartizione di cui al presente articolo.

I diritti di segreteria quantificati dai Comuni saranno comunicati all'Ufficio Personale del Comune Capo Convenzione al fine di non superare il limite previsto dall'art. 10, comma 2 bis della Legge 11/10/2014, n. 114.

Il Comune di Monzuno provvederà a compilare ed approvare, a consuntivo entro il 31 marzo, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria relative all'anno precedente unitamente al riparto.

Il riparto approvato, nella percentuale prevista, sarà trasmesso al Comune di S. Benedetto Val di Sambro e al Comune di Castiglione dei Pepoli che lo approverà entro il 30 aprile. I due Comuni verseranno a saldo al Comune di Monzuno con scadenza al 31 maggio di ogni anno, la propria quota parte della spesa relativa all'anno precedente.

Qualora la situazione di cassa del Comune Capo Convenzione lo richiederà, dovranno essere corrisposti degli acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 25/09/2014 -
ALLEGATO NR. 1

In caso di scioglimento anticipato per qualsiasi causa, ciascun comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività dello scioglimento.

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio in convenzione, approvato dal Comune Capo Convenzione, dovranno essere trasmessi dall'altro comune entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione del riparto stesso.

Art. 8
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali.

Ai sensi della deliberazione n. 164/2000 C.d.A. Agenzia Naz. Seg. Com e Prov., copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Prefettura di Bologna – Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Comune di Monzuno
Il Sindaco
Marco Mastacchi

Comune di San Benedetto V.S.
Il Sindaco
Alessandro Santoni

Comune di Castiglione dei Pepoli
Il Sindaco
Maurizio Fabbri



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 52 /CC del 25/09/2014

avente ad oggetto: **PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO UNICO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI MONZUNO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, E SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CON MODIFICA DEGLI ARTT. 6 E 7.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 01/10/2014 al 16/10/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 01/10/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **25/09/2014**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 25/09/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 01/10/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
